



COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

- Approvato con deliberazione C.C. n. 03 del 13/02/2001
- Approvato dall'O.RE.CO. in seduta del 26/02/2001 n. 2001/1407

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il servizio di Polizia rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione delle Rogge, Cavi, Coli ed opere di drenaggio a difesa del territorio.

Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli dal Piano Regolatore Generale.

Art. 2
Espletamento del servizio

Il servizio di Polizia rurale è svolto dalla Polizia Municipale .

Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di Polizia nonché per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del C.P.P. - L'attività della Polizia Municipale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla Legge 7-3-1986, n. 65 e dai vigenti Regolamenti comunali.

Art. 3
Provvedimenti di Polizia Rurale

Il Responsabile del Settore Polizia Amministrativa provvede all'emissione delle ordinanze ai sensi dei poteri a lui conferiti dagli art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo n°267 del 18 Agosto 2000 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni; al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

Art. 4
Pascolo di animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed il numero sufficiente al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e molestia per le persone.

Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa.

Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza avere prima ottenuto espressa autorizzazione dal Comune.

Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del proprietario del fondo che deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La conduzione di mandrie al pascolo è inoltre subordinata all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria nonché delle disposizioni eventualmente emanate in materia dall'autorità sanitaria competente.

La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale previste dal Codice della Strada.

Ferme restando le disposizioni i cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, senza la prescritta autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C.P.

Art. 5

Spostamento degli animali per ragioni di pascolo

Chiunque intenda trasferire bestiame nei pascoli (Gregge di Pecore, ecc.) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza al Sindaco del comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 320 / 1954 , indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di transumanza.

Avuta informazione dal Comune di partenza circa la data approssimativa di arrivo degli animali nel territorio di Pieve Fissiraga , il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa verifica il consenso del proprietario dei terreni agricoli , la disponibilità di pascolo e l'assenza di vincoli di polizia veterinaria.

Nel caso in cui il bestiame sia stato spostato senza regolare autorizzazione Il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa unitamente all'A.S.L. competente per territorio dispone il ritorno del bestiame al comune di residenza.

Il Sindaco per ragioni Igienico Sanitarie e Veterinarie può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento bestiame per ragioni di pascolo.

Art. 6

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P. eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto.

L'esercizio della caccia è comunque disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che

regolano la materia.

Art. 7

Attraversamenti stradali

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condutture di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 8

Trasporti di legname

È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le disposizioni del Codice della Strada.

Art. 9

Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi altrui anche se questi siano completamente spogliati del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

Art. 10

Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Art. 11

Aratura fondi

I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente nel caso di fondi che, a monte o a valle delle strade abbiano una pendenza notevole.

Art. 12

Abbeveratoi

Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli

animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per usi domestici e l'acqua da rifiuto non può servire per i lavatoi e per altro uso domestico.

Art. 13 **Nidi di uccelli**

È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 14 **Manutenzione delle ripe**

I proprietari debbono mantenere le ripe di fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile.

Devono inoltre mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

Art. 15 **Trasporti di letame, terra ed altri detriti**

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti provocandone l'imbrattamento, è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e alla pulizia dell'area interessata.

Art. 16 **Occupazione aree pubbliche**

Senza autorizzazione dell'autorità comunale, è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aree sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico.

Art. 17 **Piantumazione di alberi e siepi**

Per la piantumazione degli alberi e delle siepi lungo le strade si osservano le prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada.

In particolare i proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo tale da non restringere e danneggiare le strade e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada.

La distanza dal ciglio dei fossi e rii demaniali o privati consorziali che abbiano una costituita servitù di stillicidio, come pure le distanze dal piede delle arginature, non potrà essere inferiore a metri 2,00.

Art. 18

Malattie delle piante

In caso di comparsa di crittogame parassita delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con le altre strutture sanitarie pubbliche competenti, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta a tali parassiti, in conformità con le Leggi vigenti.

E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati, di denunciare all'autorità comunale la comparsa di tali parassiti ed insetti nocivi o comunque di malattie o deperimenti di piante che appaiono pericolosi e diffusivi.

In caso di malattie diffusive o pericolose è vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte alla infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 19

Esche avvelenate

È vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio.

Art. 20

Protezione delle piante

In materia di protezione delle piante si applicano le seguenti disposizioni:

- tagliare il ceduo senza lasciare polloni di ripopolamento e le ceppaie;
- tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudine;
- danneggiare piante ad alto e medio fusto siano esse pubbliche o private, quando non sia per la regolare tenuta delle stesse, sveltandole o effettuando tagli che ne impediscano il normale sviluppo;
- lasciare danneggiare le piante da animali in qualsiasi modo.

Art. 21

Divieto accensione fuochi

È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura.

È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi , sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

Si applicano in proposito le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S. e, per responsabilità penali, gli artt. 423 e 449 del C.P.

Art. 22

Vendita diretta di propri prodotti

I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio i prodotti derivanti dalla loro attività agricola, sul luogo stesso di produzione e limitatamente ai prodotti ottenuti esclusivamente dai rispettivi fondi sia per coltura che per allevamento, nelle forme e nei modi previsti dal D.Leg.vo n° 114 /98.

Sono produttori agricoli coloro che come tali sono classificati dall'art. 2135 del C.C. e dalla citata Legge n. 59 del 9-2-1963.

Art. 23

Produzione e vendita del latte

Fermo restando le norme riguardanti il commercio del latte, per la produzione e vendita di latte destinato all'alimentazione umana si osservano le disposizioni del reg.to 9-5-1929, n. 994; del D.M. 14-5-1988, n. 212; del D.M. 29-5-1991, n. 222; della Legge 3-5-1989, n. 169; del DD.MM. 9-5-1991, n. 184 e 185 e della circolare del Ministero della Sanità 3-12-1991, n. 24 nonché delle vigenti disposizioni contenute nel regolamento d'igiene e del T.U. delle Leggi sanitarie 27-7-1934, n. 1265.

Art. 24

Vendita ambulante di piante e semi

È vietato il commercio ambulante delle piante, parte di piante o di sementi, destinate alla coltivazione agricola, senza le prescritte autorizzazioni di cui all'art. 1 della Legge 18 giugno 1931, n. 987 e all'art. del D.Leg.vo n°114 / 1998.

Art. 25

Smaltimento acque piovane

Per i terreni confinanti con strade pubbliche in genere, nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi non tenuti ad effettuare lo spurgo alle cunette una volta all'anno e occorrendo, più volte. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa intimerà agli interessati di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempimenti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.

Art. 26

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

È vietato apportare qualsiasi variazione e innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere anche precarie che possono alterare il libero corso delle acque.

I proprietari dei terreni sui cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura.

Sono pure vietate le derivazioni abusive; le piantagioni che possono inoltrarsi dentro i fossi e

canali in modo tale da restringere la sezione normale di portata delle acque.

I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi e di canali privati, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, al fine di evitare che, in caso di piogge continue e piene, sia ostacolato il libero deflusso delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini.

Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche quali sponde, arginature, ecc.

I fossi delle strade comunali, rurali e vicinali di uso pubblico devono, a cura dei frontisti, essere spurgati almeno una volta all'anno o all'occorrenza più volte.

In caso di inadempienza il Responsabile del Settore Polizia Amministrativa intima ai proprietari e frontisti di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale provvederà direttamente rimettendo ai medesimi le spese di esecuzione in aggiunta agli oneri contravvenzionali previsti dal presente regolamento.

Art. 27

Canali artificiali e irrigazioni laterali

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto delle strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale provocando danni alla strada stessa e alle sue pertinenze.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali formando, all'occorrenza, un controfosso.

Art. 28

Pozzi di irrigazione

È vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza avere ottenuto specifica autorizzazione Regionale, su conforme parere del Genio Civile.

Art. 29

Inquinamento

È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati con getto di qualsiasi materia nociva e di sostanze micidiali per il patrimonio ittico. Non è permesso di convogliare direttamente nei corsi d'acqua sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. Leg.vo n° 152 del 11.05.1999, e della vigente normativa Regionale.

Nelle rogge, cavi, coli campestri, che per parte dell'anno vadano in secca e che comunque non mantengano nel corso dell'anno una portata d'acqua, sufficiente alla sussistenza dei fenomeni autodepurativi, lo scarico è ammesso esclusivamente, salvo motivata deroga su parere del servizio d'Igiene pubblica del Territorio della A.S.L., per acque che siano depurate

fino al rispetto dei limiti previsti dal D.Leg.vo n° 152 del 11.05.1999

Art. 30

Scarico abusivo

È vietato lo scarico su terreni e fondi agricoli, di rifiuti di ogni tipo, con l'eccezione di materiali inerti di cava atti alla manutenzione delle strade campestri e di rifiuti di cui sia stata accertata da parte dell' A.S.L. e documentata dalle autorità competenti la possibilità di utilizzo agricolo.

Art. 31

Uso dei liquami

L'uso agricolo di liquami, fanghi di depurazione, composti od altri ammendati prodotti da rifiuti è ammesso nel rispetto delle leggi vigenti, purché utile alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare danno per l'ambiente e le persone e possibilità di inquinamento delle falde idriche. In materia si applicano in particolare le norme previste dal D.Leg.vo n° 152 del 11.05.1999 e dalla vigente normativa Regionale

Art. 32

Uso fertilizzanti

L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, comprese quelle elencate all'articolo precedente, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle leggi vigenti e con modalità quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli altri effetti molesti.

Art. 33

Trattamenti sanitari

I trattamenti con presidi sanitari devono essere eseguiti secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia (DPR 1255/68 e altre normative seguenti). Chi intenda utilizzare presidi sanitari per cui sia previsto l'obbligo di dare comunicazione del momento e delle modalità del loro utilizzo deve preventivamente trasmettere all'autorità competente al controllo una planimetria ove siano chiaramente indicati gli appezzamenti di terreno dove si pensa che possa essere necessario somministrare i presidi sanitari. L'effettivo utilizzo dovrà quindi essere preceduto da una comunicazione con cui si indica il momento dell'applicazione ed i terreni interessati, con riferimento alla planimetria.

In via generale il trattamento con presidi sanitari delle coltivazioni è vietato in assenza di uno specifico motivo e deve comunque essere effettuato con opportuna scelta del prodotto, della dose e del momento di somministrazione, in modo da ridurre al minimo i quantitativi utilizzati. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

Art. 34
Case coloniche

La costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e deruralizzazione di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc. è soggetta a concessione edilizia rilasciata dal Responsabile del settore Tecnico a norma di quanto previsto dalle vigenti norme e dalle disposizioni del regolamento edilizio e dal vigente P.R.G.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare danni alle strade.

Le costruzioni devono essere realizzate in muratura, salvo eventuali capanni ed annessi agricoli.

Art. 35
Prevenzione incendi

Il deposito e la conservazione di materiale esplodente o infiammabile per uso agricolo è consentito con l'osservanza delle disposizioni di Prevenzione Incendi (D.P.R. n° 547/55 e succ. mod. ed integr.), del T.U.L.P.S. 18-6-1931 n. 773 e del relativo regolamento 6-5-1940, n. 635 ed a quelle di cui al D.M. 31-7-1934 modificato dal successivo D.L. 12-5-1937, recanti norme di sicurezza per stabilimenti, depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali e successive modificazioni.

Art. 36
Stalle

Le stalle con due o più bovini o equini debbono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità con le disposizioni del R.D.L. 1-12-1930 n. 1682, modificato dalla Legge 25-6-1931 n. 925 e secondo le modalità del Vigente Regolamento d'Igiene dell'A.S.L., nonché , in via generale, degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi sanitarie 27-7-1934 n. 1265.

Il letame deve essere raccolto in concimaie con platea impermeabile ubicata comunque a debita distanza da corsi d'acqua.

La raccolta di letame fuori della concimaia è permessa solo in aperta campagna a distanza adeguata dai corsi d'acqua e in posizione tale che sia evitato l'inquinamento del sottosuolo freatico.

La costruzione delle stalle deve essere effettuata usando materiali e modalità che assicurino le migliori condizioni d'igiene. Deve essere evitata ogni dispersione delle deiezioni animali.

Le stalle non devono essere in comunicazione con locali di abitazione

Art. 37
Smaltimento animali morti

In caso di animali morti a causa di malattie infettive o diffusive, o comunque sospetti di

esserlo, dovrà essere disposto lo smaltimento della carcassa secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria e le prescrizioni A.S.L. emanate in via generale e specifiche.

Art. 38

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di manutenzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito non inzaccherato di sterco o altro materiale.

È vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

Art. 39

Custodia di animali in transito

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere muniti di museruola.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

- i cani da guardia dentro la proprietà privata munita di adeguata recinzione;
- i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia.

Art. 40

Cani rinvenuti nei propri fondi

Chiunque nei propri fondi rinviene animali non di sua proprietà può trattenerli provvisoriamente dandone immediata comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale e al proprietario legittimo se riconosciuto. Il legittimo proprietario è obbligato all'eventuale risarcimento dei danni provocati dall'animale oltre che alle spese di mantenimento.

Gli animali mancanti del tatuaggio di riconoscimento, dei quali non sia possibile rintracciare il legittimo proprietario e non possano essere tenuti presso il ritrovatore, dovranno essere ricoverati presso idonei canili indicati dall'autorità veterinaria e, comunque, a norma di quanto previsto dalla Legge 14-8-1991 n. 281, non potranno essere soppressi salvo casi di grave malattia incurabile o in caso di riconosciuta comprovata pericolosità.

Art. 41

Denuncia possesso di animali

I proprietari debbono denunciare, qualora sia prescritto da normativa statale o regionale,

all'autorità competente la consistenza numerica degli animali delle specie bovine, equine, ovi-caprine e suine a qualsiasi titolo detenute, nonché qualsiasi variazione che intervenga nel numero dei capi.

Art. 42

Sanzioni

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento spetta in via principale agli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale e della Polizia Giudiziaria.

Per le violazioni costituenti reato a norma delle vigenti leggi, sarà provveduto, da parte degli agenti accertatori, alla relativa comunicazione all' A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.

Fatto salvo il principio di "specialità" di cui all'art. 9 della Legge 689/1981; le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 51,645 a Euro 516,456 (da Lit 100.000 a Lit 1.000.000). Si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione previste dalla già citata Legge 689/1981.

L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Responsabile del Settore Polizia Amministrativa.

Art. 43

Oltre al pagamento della somma prevista il Responsabile del settore polizia amministrativa può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrano gli estremi, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 44

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Responsabile del settore Polizia Amministrativa o dal Sindaco , secondo le rispettive competenze, a norma del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo n°267 del 18 Agosto 2000, salvi i casi previsti dall'art. 650 del C.P. è punito con la sanzione da Euro 103,291 a Euro 516,456 (Lit 200.000 a Lit 1.000.000).

Art. 45

Gli ufficiali e gli agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione, ai sensi e con le procedure previste dalla Legge 24-11-1981 n. 689 e dal D.P.R. 22-7-1982 n. 571.

Qualora la violazione costituisca reato, il sequestro dovrà essere effettuato seguendo per quanto possibile le norme previste dal C.P. per i sequestri giudiziari.

Art. 46

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione comunale sarà applicata, quale sanzione accessoria, la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza del presente regolamento;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione e ripristino conseguente alla violazione;
- c) per morosità del pagamento di tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e comunque si protrarrà fino alla dovuta esecuzione delle prestazioni dovute dall'interessato.

Art. 47

Nel caso che la violazione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, l'autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione in via breve alla condizione che il trasgressore elimini, entro un congruo periodo di tempo, le conseguenze determinate dalla violazione.

Art. 48

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Rurale sono abrogati e cessano di avere efficacia il Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera del Podestà del 24 Maggio 1928 (Approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 13 Agosto 1928), e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.

Il Cambio Euro / Lira è stabilito alla data di approvazione del presente Regolamento in Lire 1936,27 per 1 Euro.

Il presente Regolamento, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 13/02/2001, trasmessa all'O.RE.CO in data 16/02/2001, divenuta esecutiva in quanto esaminato senza rilievi dall'O.RE.CO nella seduta del 26/02/2001 n. 2001/1407.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il presente Regolamento, è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/03/2001 al 25/03/2001 senza dar luogo ad opposizioni e reclami.

Lì 26/03/2001

Il Segretario Comunale
